

Nuova responsabilità contabile: stop alla paura della firma nella Pa

9 Gennaio 2026 | Autore: [Raffaella Mari](#)



Richiedi una consulenza ai nostri professionisti

Entra in vigore la legge n. 1/2026: risarcimenti per danno erariale limitati al 30%, scudo per i politici e nuove regole sulla colpa grave dei funzionari pubblici.

Giovedì 22 gennaio 2026 segna una data spartiacque per la pubblica amministrazione italiana: entra ufficialmente in vigore la **legge 07/01/2026, n. 1**, un provvedimento che riscrive profondamente il perimetro della **responsabilità amministrativa** per funzionari, dirigenti e amministratori pubblici.

Pubblicità

La regola generale introdotta dalla riforma è volta a circoscrivere drasticamente le ipotesi di condanna per **danno erariale**, trasformando quello che finora era un concetto dai contorni sfumati in un elenco di fattispecie tipizzate e prevedibili.

L'obiettivo dichiarato del legislatore è combattere la cosiddetta "burocrazia difensiva", ovvero l'inerzia dei dipendenti pubblici timorosi di firmare atti che potrebbero esporli a lunghi e costosi procedimenti davanti alla **Corte dei conti**.

Con l'introduzione di tetti massimi ai risarcimenti e presunzioni di buona fede, il sistema vira verso una maggiore protezione del patrimonio personale di chi gestisce risorse collettive, cercando di recepire le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 2024.

Indice

La nuova definizione di colpa grave e l'esonero per i pareri

Risarcimenti limitati al 30% e tetto alla retribuzione

Presunzione di buona fede per gli organi politici

Rafforzamento dei controlli preventivi e focus sul Pnrr

Sanzioni per i ritardi e assicurazione obbligatoria

Termini di prescrizione e norme transitorie

La nuova definizione di colpa grave e l'esonero per i pareri

Uno dei pilastri della riforma riguarda la perimetrazione della **colpa grave**, che non potrà più essere interpretata in modo estensivo dai giudici contabili. D'ora in avanti, questa si configurerà esclusivamente in presenza di una violazione manifesta ed evidente delle norme di diritto, oppure in caso di travisamento del fatto o negazione di circostanze la cui esistenza risulti incontestabile dagli atti.

Pubblicità

Per valutare il grado di responsabilità, il giudice dovrà pesare con estremo rigore la chiarezza delle norme violate: se una disposizione è ambigua o si presta a diverse interpretazioni, la condanna viene meno.

Inoltre, viene introdotto un vero e proprio "**scudo**" giuridico per chi segue la prassi consolidata. La responsabilità è esclusa se il funzionario si è attenuto alla giurisprudenza prevalente o a un parere ufficiale emesso dalle autorità competenti.

In particolare, il **visto** apposto dalla **Corte dei conti** in sede di controllo preventivo di legittimità costituisce una garanzia di immunità per gli atti successivi e per quelli presupposti o allegati. Questo meccanismo mira a dare certezze preventive, evitando che un atto ritenuto legittimo in fase iniziale possa essere sanzionato anni dopo.

Risarcimenti limitati al 30% e tetto alla retribuzione

La legge introduce una novità dirompente sul piano economico: il potere riduttivo obbligatorio del giudice. Al di fuori dei casi di **dolo** (intenzionalità del danno) o di **illecito arricchimento** personale, il responsabile condannato non sarà più chiamato a rifondere l'intero danno causato alle casse dello Stato. Il risarcimento è stato fissato entro il limite massimo del **30 per cento** del **danno erariale** accertato.

Pubblicità

A questa limitazione si aggiunge un ulteriore tetto invalicabile: la somma dovuta non potrà in ogni caso superare il **doppio della retribuzione** lorda annua percepita dal dipendente o il doppio del corrispettivo pattuito per l'incarico.

Questa norma protegge la stabilità economica delle famiglie dei lavoratori pubblici, evitando che un errore professionale possa tradursi in un tracollo finanziario permanente.

Nella quantificazione della somma, il giudice dovrà inoltre applicare il principio della *compensatio lucri cum damno*, sottraendo dal calcolo del danno i vantaggi che l'amministrazione o la comunità hanno comunque ottenuto grazie all'atto contestato, e valutando l'eventuale concorso di colpa della stessa amministrazione.

Presunzione di buona fede per gli organi politici

Il provvedimento interviene con decisione sulla posizione dei politici, dai ministri ai sindaci, stabilendo che la loro **buona fede** si presume fino a prova contraria. Tale presunzione scatta automaticamente quando gli atti adottati dall'organo di indirizzo politico siano stati preventivamente istruiti, visti o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi.

Pubblicità

In assenza di pareri formali contrari, il **politico** che firma l'atto si considera agire in modo corretto, poiché la **valutazione tecnica** spetta alla struttura burocratica. Si inverte così l'onere probatorio: non spetta più al titolare della carica dimostrare di non aver agito con colpa, ma deve essere l'accusa a provare l'eventuale dolo o la consapevolezza dell'illegittimità.

Questa restrizione è ancora più forte nei casi di conciliazioni, transazioni fiscali e accordi stragiudiziali, dove il legislatore riconosce l'alto rischio di errore negoziale e limita la responsabilità alle sole condotte intenzionalmente dannose.

Rafforzamento dei controlli preventivi e focus sul Pnrr

Per accelerare l'attuazione dei progetti legati al **Pnrr** (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e al Pnc, la riforma estende considerevolmente il controllo preventivo di legittimità della **Corte dei conti**. L'elenco degli atti soggetti a verifica si allunga: ora sono inclusi tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture che superano le soglie di rilevanza europea. Ad esempio, per le autorità governative centrali, la soglia per i servizi scende dai precedenti 553.800 euro a soli 143.000 euro.

Sui contratti legati al **Pnrr**, la magistratura contabile dovrà esprimersi sui provvedimenti di aggiudicazione entro termini perentori di **30 giorni**, estensibili al massimo a 90. Se la Corte non risponde entro questo intervallo, l'atto si intende registrato per "**silenzio-assenso**" ai fini dell'esclusione della responsabilità.

Pubblicità

Questo controllo preventivo può essere attivato anche da Regioni ed enti locali per i loro appalti strategici, garantendo ai dirigenti territoriali lo stesso grado di protezione dei colleghi delle amministrazioni centrali.

Sanzioni per i ritardi e assicurazione obbligatoria

La lotta alla burocrazia difensiva non passa solo per le tutele, ma anche per nuove sanzioni legate alla produttività. Il Rup (Responsabile Unico del Procedimento) che causa ritardi superiori al 10 per cento rispetto ai tempi stabiliti per la conclusione di un procedimento connesso al **Pnrr** rischia una sanzione pecuniaria pesante. La multa può variare da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico complessivo.

Un'altra innovazione rilevante è l'introduzione dell'**assicurazione obbligatoria** per chiunque gestisca risorse pubbliche. La legge punta a migliorare la percentuale di recupero dei crediti della PA, che attualmente si ferma a un modesto 10 per cento delle sentenze definitive. In caso di giudizio per colpa grave, la compagnia assicurativa diventa litisconsorte necessario, garantendo così che l'amministrazione possa effettivamente incassare quanto stabilito dal giudice senza dover attendere i tempi di un pignoramento verso un privato cittadino.

Pubblicità

Termini di prescrizione e norme transitorie

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, ma la nuova legge chiarisce in modo univoco il *dies a quo*. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente da quando

l'amministrazione o la **Corte dei conti** ne siano venute a conoscenza. L'unica eccezione riguarda l'occultamento doloso del danno: in questo caso, la prescrizione inizia dalla scoperta dell'illecito, a patto che sia dimostrata una condotta attiva del responsabile volta a nascondere l'accaduto.

Infine, la riforma ha un impatto immediato anche sul passato. Il nuovo regime di responsabilità, con i suoi limiti risarcitori al 30 per cento e le nuove definizioni di colpa, si applica **retroattivamente** a tutti i procedimenti e giudizi pendenti che non siano ancora stati definiti con sentenza passata in giudicato. La protezione scatta persino per quei giudizi già definiti, ma per i quali non è ancora stato eseguito il pagamento delle somme dovute. Questa clausola transitoria mira a chiudere rapidamente una stagione di contenziosi erariali ritenuti eccessivamente penalizzanti per l'efficienza della macchina pubblica.